



COMUNE DI CASTELLO TESINO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEI RIFUGI E BIVACCHI FORESTALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 dd. 25.11.2025

Il Segretario comunale
Dott.ssa Debora Castellaz

SOMMARIO

Art. 1 Presupposti generali pag. 3

Art. 2 Finalità e oggetto pag. 3

Art. 3 Destinazione d'uso pag. 4

Art. 4 Gestione e sorveglianza pag. 4

Art. 5 Uso e Fruizione pag. 5

Art. 6 Obblighi comportamentali e divieti di carattere generale pag. 6

Art. 7 Sanzioni pag. 7

Art. 8 Disposizioni Finali pag. 7

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEI RIFUGI E BIVACCHI FORESTALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELLO TESINO

- ART. 1 -

Presupposti generali

L'Amministrazione comunale di Castello Tesino in collaborazione con il Servizio Foreste della P.A.T., da diversi anni, si è attivata per il recupero di varie strutture adibite a rifugio forestale e bivacco aperto a servizio degli escursionisti.

Per tali interventi di recupero vengono utilizzati:

- Fondi appositamente stanziati dal Comune di Castello Tesino;
- Fondi di "migliorie boschive" del Comune di Castello Tesino
- Altri fondi posti a disposizione dallo Sviluppo Rurale
- e da altre Leggi di settore.

Il Comune di Castello Tesino nel rispetto anche degli obblighi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale si impegna a non modificare la destinazione d'uso dei fabbricati recuperati per un periodo minimo di anni venti dal recupero stesso emanando uno specifico Regolamento al fine di disciplinare l'uso della struttura secondo le finalità previste dal Piano stesso.

- ART. 2 -

Finalità e oggetto

L'Amministrazione Comunale nell'intento di gestire il proprio patrimonio silvopastorale in maniera più organica e razionale disciplina con il presente Regolamento le modalità di utilizzo delle strutture di proprietà comunale adibite a rifugio forestale – bivacco .

- ART. 3 –

Destinazione d'uso

Ai fini del presente regolamento, la destinazione d'uso viene distinta a seconda si tratti di rifugio forestale o di bivacco:

1-Rifugio forestale:

la destinazione di questa struttura è definita dall'art.2 della LP n.11 del 23.05.2007, ed è connessa ad attività di carattere forestale che comprendono tutte le azioni di gestione, coltivazione, valorizzazione e sorveglianza del patrimonio silvopastorale.

L'uso è quindi legato ai programmi comunali di miglioramento e di utilizzazione boschiva . Quest'area può inoltre soddisfare emergenze di primo soccorso e di pronto intervento nonché, in subordine ed occasionalmente, finalità di natura didattica, culturale, scientifica, sociale e sportiva connessa ad una fruizione sostenibile dal bosco e dall'ambiente montano.

Di norma, i locali cui si fa riferimento sono riservati alle attività citate e quindi interdetti ad una libera fruizione con conseguente chiusura degli stessi.

2-Bivacco:

è la struttura predisposta per soddisfare temporanee esigenze di ricovero per escursionisti, cacciatori, turisti e, più in generale, momentanee necessità di sosta o di rifugio per persone che frequentano la montagna.

Questa parte dell'immobile, quindi, è lasciata nella disponibilità dell'intera Comunità, pur rimanendo vietata una sua fruizione di tipo residenziale.

Per periodi limitati alla stagione di alpeggio alcuni bivacchi possono essere adibiti alla prevenzione dei danni da grandi carnivori al bestiame e dunque utilizzati in modo esclusivo dagli allevatori.

- ART. 4 –

Gestione e sorveglianza

La gestione e la manutenzione degli immobili spetta all'Amministrazione comunale la quale vi provvede direttamente o attraverso appositi stanziamenti posti a disposizione del Servizio Foreste. La custodia dell'immobile e la sorveglianza sull'uso dello stesso vengono espletate dai custodi forestali della Convenzione di custodia forestale per zona di competenza. Oltre ai custodi forestali la sorveglianza può essere effettuata anche dagli altri soggetti individuati dalla l.n.689/1981.

- ART. 5 –

Uso e fruizione

a) Rifugio.

Salvo i casi di uso diretto da parte dell'Amministrazione Comunale che rivestono carattere di priorità e di precedenza, una eventuale fruizione occasionale dei locali adibiti a rifugio forestale da parte di terzi nei termini di cui all'articolo 3) è subordinata al rilascio di autorizzazione comunale.

Tale autorizzazione quindi potrà essere concessa sulla base di domanda scritta che specifichi lo scopo dell'istanza, la durata del periodo richiesto nonché il nominativo della persona responsabile del buon uso della struttura.

Detta domanda deve essere inoltrata al Comune almeno 3 giorni prima dell'utilizzo del rifugio forestale.

Nel caso di domande concomitanti l'Amministrazione procederà correlando la pertinenza dell'attività programmata con la specifica destinazione forestale del fabbricato.

La richiesta di utilizzo del rifugio è consentita solamente agli aventi diritto di uso civico.

La Giunta comunale potrà stabilire periodicamente l'ammontare del rimborso spese che sarà richiesto ai fruitori del rifugio forestale. Alle Associazioni Locali o per eccezionali occasioni di particolare rilevanza valutate dall'Amministrazione comunale è consentito l'utilizzo gratuito.

In caso di danneggiamenti, ammanchi o quant'altro che possa essere addebitato ad un uso non appropriato dell'immobile dei suoi arredi si procederà alla quantificazione ed al recupero del danno subito in termini di legge, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7.

Inoltre il rifugio non potrà essere concesso ulteriormente al soggetto danneggiante per un periodo di tre anni.

b) Bivacco.

Considerato quanto sancito dall'articolo 3) del presente Regolamento, il locale ad uso bivacco potrà essere liberamente fruito da chiunque abbia bisogno di sostare presso la struttura. Tuttavia, in nessun caso, la sua occupazione potrà costituire diritto esclusivo e l'uso di questa parte dell'immobile dovrà comunque essere permessa e condivisa fra quanti ne avessero necessità.

Tale struttura dovrà essere fruita nel rispetto della cosa comune, usando la massima cura e pulizia del locale, dei suoi arredi e delle sue suppellettili. Particolare attenzione dovrà essere posta anche nell'accensione della stufa e dei mezzi di illuminazione.

È altresì severamente vietato fumare, accendere fiamme libere ed ospitare animali di ogni specie.

Anche nell'uso del bivacco il diritto di precedenza è riservato all'Amministrazione Comunale e Forestale, alle maestranze, agli aventi diritto di uso civico ed agli operatori boschivi unitamente alle unità di Soccorso nell'esercizio delle proprie funzioni.

È ammesso l'uso di parte di detti immobili, agli escursionisti e passanti occasionali per un periodo massimo di 6 ore.

È escluso in tale periodo il pernottamento, quest'ultimo è consentito solo in caso di improvviso maltempo e in caso di improvvise necessità.

L'utilizzo del bivacco per un periodo superiore alle 6 ore può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulla base di motivata richiesta.

In caso di utilizzo temporaneo da parte degli allevatori, questi dovranno avere un regolare contratto di concessione del pascolo adiacente alla struttura stipulato con il Comune. Nel periodo di utilizzo è previsto che la struttura venga consegnata al soggetto per poi essere riconsegnata a fine periodo in condizioni soddisfacenti, salvo normale usura. Saltuariamente le strutture adibite a bivacco possono essere temporaneamente chiuse per manutenzione o altri motivi definiti dalla Giunta. In questi casi l'utilizzo dei bivacchi non è consentito.

- ART. 6 –

Obblighi comportamentali e divieti di carattere generale per tutte le strutture

Quanti sostino nelle strutture debbono mantenere comportamenti civili e consoni alla peculiare funzione dell'immobile occupato.

In particolare, è fatto obbligo di:

1. non abbandonare nella struttura o nei pressi della stessa i rifiuti prodotti. Vi è inoltre l'obbligo di portarla a valle e smaltirla correttamente;
2. di spegnere i fuochi eventualmente accesi e di richiudere, prima di partire, tutti i serramenti esterni.
3. E' fatto altresì divieto di asportare o danneggiare le strutture e qualsiasi suppellettile, mobile o altra dotazione dell'immobile nonché di sprecare o lordare l'acqua;
4. di non accendere fuochi esterni al di fuori di eventuali strutture appositamente predisposte e senza sorveglianza;
5. è vietato l'ingresso e l'utilizzo libero dei rifugi forestali e dei bivacchi quando chiusi con provvedimento dell'amministrazione comunale;
6. è vietato utilizzo esclusivo della struttura adibita a bivacco attraverso la chiusura delle porte o qualsiasi impedimento alla fruizione collettiva da parte degli avventori.

Chiunque riscontrasse danneggiamenti, ammanchi o quant'altro è invitato ad informare sollecitamente il Custode Forestale di zona o la Stazione Forestale competente.

- ART. 7 –

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, nonché il risarcimento del danno eventualmente arrecato, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 l.r. 3 maggio 2018, n. 2, e della l. 24 novembre 1981, n. 689.

Art/comma violazione	Comma sanzione	Descrizione	Importo min	Importo max	Importo mis. ridotta
5.a	1	Utilizzo improprio del rifugio forestale da parte degli aventi diritto	25,00	250,00	50,00
3.2	2	Utilizzo improprio del bivacco forestale	50,00	500,00	100,00
5.b	3	Fumo, accensione di fiamme libere e ospitare animali nelle strutture	50,00	500,00	100,00
5.b	4	Utilizzo del bivacco per più di 6 ore senza autorizzazione della Giunta Comunale	25,00	250,00	50,00
6.1	5	Abbandono di rifiuti e mancato corretto smaltimento degli stessi	50,00	500,00	100,00
6.2	6	Mancato spegnimento dei fuochi accesi nella struttura	50,00	500,00	100,00
6.3	7	Asportazione o danneggiamento della struttura, dei suppellettili, dei mobili e delle dotazioni*	50,00	500,00	100,00
6.4	8	Accensione di fuochi esterni alla struttura al di fuori di strutture predisposte e/o senza sorveglianza	50,00	500,00	100,00
6.5	9	Ingresso in strutture chiuse: bivacchi in uso agli allevatori o chiusi con provvedimento della Giunta comunale e rifugi forestali non concessi	50,00	500,00	100,00
6.6	10	Utilizzo esclusivo dei bivacchi attraverso la chiusura delle porte o qualsiasi altro impedimento alla fruizione collettiva	50,00	500,00	100,00

2. Le funzioni di vigilanza, e di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni del presente regolamento, sono svolte dal personale di Custodia forestale territorialmente competente, oltre che dagli altri soggetti individuati dalla l.n. 689/1981. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza ingiunzione è il Sindaco.
3. Le violazioni verranno notificate ad ogni singola persona che avrà violato le disposizioni del presente regolamento, gli importi delle sanzioni di cui al punto 1) sono pertanto da intendersi riferite ad un singolo individuo. Si precisa che anche qualora più persone concorrano alla realizzazione della stessa violazione o agiscano in gruppo ciascuna di esse sarà assoggettata alla sanzione per questa disposta.

- ART. 8 –

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento di domanda agli articoli del Codice Civile, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale in materia di beni patrimoniali nonché dalle Leggi e dalle disposizioni Forestali della Provincia di Trento